



x *Locum. Gordinale*

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati :

Ref.: 1429/13

Dott.	Alessandro Farina	Presidente
Dott.ssa	Adriana Gherardi	Giudice Rel
Dott.ssa	Serena Papini	Giudice

Nella procedura iscritta al n. 1898/2013 reg gen.

Avente ad oggetto: giudizio di omologa del concordato preventivo proposto da

MES sas di MES REAL ESTATE srl

rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicoletta Giuliani, Lamberto Scatena, Massimiliano Ratti
con opposizione di

Agenzia delle Entrate – Avvocatura Distrettuale dello Stato

e di

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa – avv Giovanni Celle

Ha emesso il seguente

DECRETO

- in data 7/11/2012 la MES sas di MES REAL ESTATE srl proponeva ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- con decreto in data 29/11/2012 il Tribunale della Spezia dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, con nomina del dott Alberto Cerretti, quale Commissario Giudiziale e fissava l'udienza per l'adunanza dei creditori per il 13/3/2013;
- il Tribunale della Spezia, visto il verbale dell'adunanza dei creditori e le successive dichiarazioni di voto pervenute, ai sensi dell' art. 180 fissava l'udienza del 25/6/2013;

- il Commissario Giudiziale depositava nei termini il proprio parere motivato favorevole all'omologa del concordato;
- i seguenti creditori proponevano opposizione all'omologa: Banca Monte dei Paschi di Siena spa e Agenzia delle Entrate;
- la ricorrente chiedeva procedersi all'omologa del concordato;
- il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio

tanto premesso il Collegio osserva quanto segue:

sull'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate

occorre prendere atto dell'orientamento espresso con il decreto in data 10/27-7-2013 dalla Corte d'Appello di Genova, la quale decidendo sul reclamo proposto avverso il decreto di diniego di omologa di un concordato preventivo, emesso da codesto Tribunale, sul presupposto della non falcidiabilità del credito IVA, ha omologato detto concordato. La Corte ha espresso infatti l'orientamento secondo il quale *“il legislatore ha configurato il divieto di falcidia del credito iva come un limite imposto espressamente alla “proposta” di transazione fiscale, per cui ritenerne l'operatività anche nel caso in cui il debitore non abbia inteso far ricorso a tale procedura costituisce non solo una interpretazione estensiva non consentita per difetto della eadem ratio...ma anche una interpretazione che contrasta con la lettera della legge....Ritiene pertanto il Collegio che il principio dell'intangibilità dell'imposta sia operativo solo nell'ambito del concordato fiscale...”* (si veda decreto Corte d'Appello di Genova citato su Concordato Pomafer srl).

Alla luce di quanto esposto e fatto proprio tale orientamento, l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate deve essere rigettata.

Sull'opposizione proposta da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa

Preliminarmente occorre sottolineare come il cd *cram down* possa avere luogo solo in relazione all'opposizione formulata da creditore dissenziente appartenente a classe dissenziente ex art. 180 IV co. 1f. Nel caso di specie la classe III cui appartiene l'opponente è risultata assenziente.

In ogni caso l'opponente, a fronte del parere espresso dal Commissario Giudiziale, che ritiene conveniente l'ipotesi concordataria all'alternativa fallimentare, non ha in alcun modo dimostrato la convenienza di una dichiarazione di fallimento.

In relazione alla percentuale modesta di soddisfacimento attribuita alla propria classe di creditori (1%), non si ritiene che, a fronte di una mancanza di alternativa migliore in sede fallimentare, possa determinare il venire meno della causa tipica del concordato, che è quella di garantire, seppure in maniera minimale come nel caso di specie, una percentuale di soddisfacimento ai creditori (in termini di percentuale minima si è espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 521/2013).

Per quanto riguarda l'asserito maggior credito vantato dall'opponente per essere, il medesimo, aumentato in corso di procedura vista l'esistenza di un contratto di affitto di azienda, ma non riconosciuto dal Commissario Giudiziale, quest'ultimo non è risultato in alcun modo documentato nel presente giudizio.

In ordine alle modifiche apportate alla proposta in data 12/6/2013, esse sono state dichiarate inammissibili con decreto in data 18/9/2013 da codesto Tribunale.

Per ciò che concerne la trasformazione della Società proponente il concordato da sas a snc, subordinatamente all'omologa del concordato, con conseguente perdita per l'opponente delle garanzie fideiussorie prestate dai soci accomandanti, che diverranno soci illimitatamente responsabili della società in nome collettivo, si osserva come detta trasformazione sia stata deliberata prima della proposizione della domanda di concordato la cui omologa ne determina unicamente l'efficacia, pertanto si ritiene esuli dal poter essere esaminata quale motivo di opposizione in questa sede, fermo restando che detta operazione potrebbe rivestire caratteristiche tali da determinare il creditore ad agire in separata sede attraverso il rimedio della revocatoria ordinaria.

Sfuggono inoltre al sindacato di questo Tribunale i motivi di fattibilità economica del concordato proposto (come indicato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 521/2013), peraltro votato a maggioranza dai creditori, nonostante i motivi di perplessità più volte espressi dal Commissario giudiziale sia in relazione alla figura dell'assuntore, che all'alea legata alla realizzabilità dei flussi di cassa che consentiranno l'adempimento del concordato e alla non verificabilità dei dati aggiornati, stante l'esistenza di un contratto di affitto d'azienda.

Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata.

- dato atto che la proposta di concordato ha raggiunto la maggioranza richiesta dall'art. 177 lf ;
 - il piano su cui si basa la proposta di concordato, secondo quanto evidenziato dal Commissario nel suo parere, appare astrattamente realizzabile così come proposto e seppure con le criticità rilevate.
 - per quanto detto il concordato preventivo deve essere omologato nei termini indicati nella proposta;
- stante la complessità delle questioni trattate e l'orientamento giurisprudenziale non univoco, le spese del presente procedimento -in relazione alle opposizioni- devono essere integralmente compensate

PQM

- Omologa il concordato preventivo proposto da MES sas di MES REAL ESTATE srl secondo i termini e le modalità stabiliti nella proposta depositata in atti, alla quale integralmente si rimanda per i tempi e le percentuali di pagamento.

Rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento.

Compensa integralmente le spese delle opposizioni.

Si comunichi e pubblichi a norma degli artt. 180 e 17 LF.


La Spezia, 18/9/2013.

Il g. rel.-est.

Adriana Gherardi



Il Presidente
Alessandro Farina



TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Depositato in Cancelleria il 17 SET, 2013
Il Funzionario Giudiziario
Ornelia Gherardi



Pec: 17 SET, 2013

Avv. G. Belle
Avv. L. Scatena
Avvocatura Dott. Stabò - 6

IL CASO.it

E' copia conforme all'originale
La Spezia, li 9 SET, 2013
Il Funzionario Giudiziario
Ornelia Gherardi

